



(Scheda a cura di **Pasquale Casadio** – Dipartimento Contrattazione Territoriale)

ARTICOLO 4 – DL 95 “ RIDUZIONE DI SPESE, MESSA IN LIQUIDAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETA’ PUBBLICHE”

L’articolo dispone di misure restrittive in materia di Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Pubblica Amministrazione, attraverso i seguenti, principali, interventi:

1. Le Società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. che nell’anno 2011 hanno **un fatturato di prestazioni di servizi a favore di P.A. superiori al 90%**, devono **essere sciolte entro il 31.12.2013 oppure privatizzate** – in questo caso entro il 30.06.2013.
2. In caso di inerzia dell’Amministrazione nella liquidazione o cessione delle Società, a decorrere dal 01.01.2014 queste ultime non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.
3. Le disposizioni precedenti **non si applicano** alle Società che erogano servizi in favore di cittadini.
4. **I CDA delle Società sopraccitate, di cui al punto 1, devono essere composti da non più di 3 membri** di cui 2 devono essere dipendenti dell’Amministrazione socia con l’obbligo di versare i relativi compensi all’Amministrazione.
5. **Dal 01.01.2013 le P.A. possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo** da Enti di diritto privato, **solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria.**
6. Dal 01.01.2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di Società a capitale interamente pubblico per la **gestione di house, a**

condizione che il valore economico del servizio sia inferiore a 200 mila euro annui.

7. Dal 07.07.2012 (entrata in vigore del decreto) è fino al 31.12.2011 alle Società indicate al punto 1. **si applicano i limiti delle assunzioni previste per le Amministrazioni controllanti.**

8. Dal 01.01.2013 le Società di cui al punto 1. **possono avvalersi di personale a tempo determinato o co.co.co nel limite del 50%** della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009.

9. Le Società quotate e loro controllate sono escluse dai punti precedenti.

Ad oggi questi provvedimenti dovrebbero riguardare (secondo monitoraggio della Corte dei Conti) circa 3.400 Società di Enti Locali in ambito nazionale, 2.500 delle quali relative a Comuni medio/piccoli.

Nel 35% dei casi le Società locali risulterebbero in perdita.

In ambito regionale non disponiamo al momento di un censimento che quantifichi queste realtà.

Paiono interessate a questi interventi Società tipo CUP 2000, la neo costituita società di scopo di Imola, varie società di gestione patrimoniale diffuse in Regione.....

Occorre tener presente in materia di Società controllate da P.A. pendono anche in provvedimenti (più volte prorogati) del D.L. 78/2010 che obbligano i Comuni fino a 30 mila abitanti a dismettere tutte le loro Società – entro fine anno (secondo altre interpretazioni entro metà 2013) – ad eccezione di quelle che hanno chiuso gli ultimi tre esercizi in utile e impone agli Enti fra 30 mila – 50 mila abitanti di mantenerne solo una.

Va sottolineata la "grossolanità" degli interventi che operano solo su base demografica dei comuni proprietari e con riferimento alla ragione sociale della società, senza alcuna distinzione tra Società con carattere "industriale" e Società con finalità di dubbia utilità (che con tutta evidenza sono comunque operanti).

Anche l'assimilazione alla P.A. per la gestione del personale nell'ambito delle Società ne contraddice la natura eventualmente industriale, prescinde dai risultati di bilancio e può produrre effetti controproducenti.